



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Il Presidente

D.P. n. 3/2024

VISTO l'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale “I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti”;

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 15 settembre 2011, recante “Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011”;

VISTO l'art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito in legge con legge 6 agosto 2021, n. 113), recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTA la nota della Segreteria Generale di questo Tribunale prot. n. U.0000218 del 25/1/2024, con la quale una bozza del presente programma è stata preventivamente trasmessa, ai fini di eventuali osservazioni, al Presidente dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, all'Avvocato distrettuale dello Stato di Venezia, agli Avvocati dirigenti dell'Avvocatura regionale, dell'Avvocatura della Città Metropolitana e dell'Avvocatura Civica del Comune di Venezia, nonché ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati della Regione Veneto;

PRESO ATTO dell'espressa condivisione del programma al riguardo formulata dall'Avvocatura Civica del Comune di Venezia con nota del 29 gennaio 2024 e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia con nota del 30 gennaio 2024, nonché della mancata formulazione di osservazioni da parte degli altri soggetti istituzionali interessati;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne ed il Segretario Generale;

DECRETA

Articolo 1

È adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per l'anno 2024.

Articolo 2

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne ed a tutti gli altri Magistrati della Sede, ai Direttori delle Segreterie delle sezioni interne, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Tribunale Amministrativo, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ed al Segretario Delegato per i TT.AA.RR., nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito *internet* della giustizia amministrativa.

Venezia, 30 gennaio 2024

**Il Presidente
Leonardo Pasanisi**



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Il Presidente

Relazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.L. 6/07/2011, n. 98, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111 – Art. 9 Delibera C.P.G.A. 18 gennaio 2013 - Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 settembre 2011 – **Programma di gestione del contenzioso per l'anno 2024.**

1. – Premessa

L'art. 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111), recante “Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, così recita:

<<1. I capi degli uffici giudiziari sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.>>.

Ai sensi del successivo comma 2, con il programma in questione <<viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento>> e sulla sua attuazione <<vigila il capo dell'ufficio giudiziario>>.

Ai fini della redazione del programma di gestione del contenzioso del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per l'anno 2024, occorre quindi prendere le mosse:

- dalla situazione attuale dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo;
- dai risultati sinora conseguiti ai fini della riduzione dell'*arretrato totale pendente* (costituito da tutti i ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2023) e dell'*arretrato rilevante ai fini del P.N.R.R.* (relativo ai ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2019);
- dai criteri e dai limiti di assegnazione dei ricorsi ai magistrati, attualmente previsti dall'organo di autogoverno.

2. - Situazione attuale dell'organico magistratuale

La pianta organica del personale di magistratura, di cui al D.P.C.M. 6 dicembre 2021 (emanato sulla base della delibera del C.P.G.A. n. 86 del 27 ottobre 2021, adottata nella seduta dell'8 ottobre 2021), prevede per il T.A.R. Veneto, **n. 19 magistrati** (oltre il Presidente).

Nel corso dell'intero anno 2022, il T.A.R. ha operato con **n. 11 magistrati** (oltre il Presidente) e con n. 3 sezioni interne (composte ciascuna da n. 4 magistrati).

Nel corso del 2023, dal 1° giugno, ha iniziato ad operare con **n. 15 magistrati** (oltre il Presidente) e con n. 4 sezioni interne (composte ciascuna da n. 4 magistrati).

Dal 1° giugno 2023 è infatti divenuta in concreto operativa una nuova sezione interna (la Quarta, istituita con delibera C.P.G.A. n. 85 del 27 ottobre 2021, adottata nella seduta dell'8 ottobre 2021), cui sono stati assegnati *ex novo* n. 4 magistrati.

Il numero dei magistrati in totale assegnati a questo Tribunale, **nonostante l'aumento da 11 a 15, è comunque rimasto inferiore rispetto a quello previsto dalla pianta organica (19).**

Allo stato attuale, sussiste pertanto una grave situazione di carenza dell'organico magistratuale, che vede una scopertura di **n. 4 posti** sui 19 previsti (pari al **21,05%** del totale).

Si spera che tale carenza possa essere al più presto colmata con i movimenti che saranno presumibilmente attuati a seguito e per effetto dell'espletamento del concorso a Referendario TAR attualmente in corso di svolgimento.

L'istituzione della Quarta Sezione, con il contestuale aumento del numero dei magistrati da 11 a 15, ha comunque consentito di razionalizzare e meglio organizzare il lavoro dell'intero Tribunale.

È stato così adottato un nuovo riparto delle materie tra le quattro sezioni interne (D.P. n. 11 del 3 aprile 2023, poi modificato, con decorrenza dal 9 ottobre 2023, dal D.P. n. 47 del 29 settembre 2023), in base al quale alcune rilevanti materie (ambiente, inquinamento, cave, miniere e stabilimenti termali, istruzione, quote latte, procedure concorsuali dipendenti pubblici, concorsi universitari) sono state attribuite alla neo istituita Quarta Sezione, così alleggerendo le prime tre Sezioni.

D'intesa con i Presidenti delle sezioni interne, si ritiene per il momento di non modificare ulteriormente l'attuale assetto delle materie, ma di verificarne, in base ai flussi in entrata, la congruenza e l'efficacia, nell'ottica di una equilibrata distribuzione dei ricorsi, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, tra le quattro sezioni (soprattutto per quanto riguarda la materia degli appalti, che è ripartita tra tre sezioni, e la materia dell'edilizia e urbanistica, che è invece concentrata in un'unica sezione).

Saranno sicuramente prese in considerazione, a tale riguardo, eventuali osservazioni critiche degli Avvocati.

3. - Situazione attuale dell'organico amministrativo

Per quanto riguarda la dotazione organica del personale amministrativo, il T.A.R. Veneto ha diritto, in base alle previsioni contenute nel d.P.C.S. n. 370 dell'8 novembre 2023, a **n. 31** dipendenti in totale (oltre il Dirigente).

In particolare, il citato d.P.C.S. prevede **n. 9 funzionari amministrativi**, n. 1 funzionario informatico, **n. 18 assistenti amministrativi**, n. 2 assistenti informatici e n. 1 operatore.

Allo stato attuale, invece, risultano in servizio **n. 4 funzionari amministrativi**, n. 1 funzionario informatico, **n. 16 assistenti amministrativi**, n. 2 assistenti informatici e n. 1 operatore.

Sussiste, pertanto, una scopertura in organico di **n. 5 funzionari amministrativi** (pari al **55,56%** del totale) e **n. 2 assistenti amministrativi** (pari all'**11,12%** del totale).

La non esigua carenza dei funzionari amministrativi è particolarmente grave, in considerazione della molteplicità e varietà dei servizi amministrativi presenti presso questo Ufficio Giudiziario, che non possono essere espletati da personale con qualifica inferiore (Segreterie delle quattro sezioni interne, Ufficio ricevimento ricorsi, Ufficio del Processo, Segreteria Generale, Ufficio relazioni con il pubblico, Ragioneria ed Economato). Per sopperire a tale gravissima carenza, il Segretario Generale del T.A.R. ha dovuto assegnare alcuni di tali servizi contemporaneamente ad un solo funzionario.

Peraltro, nell'organico del personale amministrativo occorre annoverare anche **n. 2 funzionari amministrativi** assunti con contratti a tempo determinato (trenta mesi) in base al concorso P.N.R.R. ex D.L. n. 80/2021 (conv. L. n. 113/2021), destinati all'Ufficio per il Processo (poi istituito presso questo Tribunale con D.P. 19 gennaio 2022, n. 1).

In base alle previsioni normative originarie (parametrate alle esigenze di smaltimento dell'arretrato dei vari uffici giurisdizionali amministrativi considerati dal P.N.R.R.), erano stati previsti per il T.A.R. Veneto in totale **n. 6 unità (n. 4 funzionari amministrativi e n. 2 assistenti informatici)**.

Ad oggi, tuttavia, a seguito di rinunce e transiti presso altre amministrazioni, residuano, come detto, solo i suddetti **n. 2 funzionari amministrativi** (ragion per cui, per il personale P.N.R.R., sussiste una ulteriore carenza di **n. 4 unità**, pari al **66,67%** del totale).

Tali funzionari, sotto la direzione del Magistrato delegato, cons. Stefano Mielli, sono stati inseriti ed integrati nell'organico del personale amministrativo ed utilizzati per le finalità precipue per le quali sono stati assunti (svolgimento delle attività propedeutiche allo smaltimento dell'arretrato e di supporto all'attività giurisdizionale).

Sono state a tal fine organizzate riunioni con cadenza settimanale con il Magistrato Delegato ed i funzionari responsabili per individuare le *migliori pratiche* da adottare per rendere maggiormente funzionali i nuovi assunti agli obiettivi da realizzare in base al P.N.R.R., al D.L. n. 80/2021 ed alle Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 28/07/2021 e dell'8/2/2022 (smaltimento dell'arretrato cd. P.N.R.R., cioè pendente al 31 dicembre 2019, sulla base del criterio cronologico, parzialmente temperato da quello seriale o per blocchi di materia).

È stata elaborata una scheda di lavoro per lo studio dei ricorsi costituenti l'arretrato P.N.R.R., tale da consentire ai nuovi assunti di individuare e selezionare immediatamente i ricorsi realmente *pronti* per la decisione di merito (da destinare alle udienze di smaltimento) e quelli invece eventualmente da definire con pronuncia in rito (da segnalare al presidente della sezione interna competente, per la definizione con decreto presidenziale fuori udienza), ovvero ancora quelli per i quali sussista un'esigenza di carattere istruttorio (anche ai fini di cui al comma 3 bis dell'art. 80 c.p.a., per la verifica della permanenza delle ragioni che hanno determinato la sospensione o l'interruzione di ricorsi risalenti nel tempo). L'attività si è concentrata nel lavoro di studio e analisi dei ricorsi più risalenti, consentendo la definizione in udienza ordinaria di un numero elevato di ricorsi seriali, e nella predisposizione delle schede di fascicolo di supporto allo studio e alla redazione delle sentenze da parte dei magistrati che hanno aderito al programma di smaltimento dell'arretrato.

In sintesi, l'insieme di queste attività, nonostante la grave carenza nell'organico del personale P.N.R.R., ha consentito (come meglio si vedrà al punto 4 che segue) il raggiungimento nel corso degli anni di una consistente riduzione del numero complessivo dei ricorsi pendenti, ed in particolare la realizzazione, nel mese di agosto 2023, dell'obiettivo posto dal P.N.R.R. alla Giustizia Amministrativa (riduzione, entro il mese di giugno 2026, del 70% dei ricorsi P.N.R.R.).

Per l'anno 2024, infine, sono state calendarizzate **n. 11 udienze** straordinarie di smaltimento dell'arretrato, per le quali è stata programmata la trattazione **di 1.062 ricorsi** P.N.R.R.. La prosecuzione del programma di smaltimento dell'arretrato per la sede di Venezia consentirà di raggiungere traguardi sicuramente di ancora più ampio respiro, ovvero l'**azzeramento totale** di tutti i

ricorsi P.N.R.R. e l'avvicinamento all'obiettivo tendenziale di ***contenimento dell'arretrato totale ai soli ricorsi infra-triennali***.

Occorrerà, tuttavia, mettere in campo tutte le forze a disposizione.

Dato il carattere *unitario* degli obiettivi posti dal P.N.R.R. (che non devono essere considerati atomisticamente per il singolo Ufficio giudiziario amministrativo, ma valutati globalmente per l'intera Giustizia Amministrativa), è auspicabile che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa voglia provvedere ad adottare, nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure concorsuali dirette alla copertura dei posti vacanti di funzionario amministrativo (ordinario e P.N.R.R.), misure provvisorie volte a sopperire alle esigenze immediate di svolgimento delle attività di segreteria, propedeutiche alla celebrazione delle suddette n. 11 udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato P.N.R.R., al fine di non pregiudicare la concreta realizzazione di tali (prioritari) obiettivi. Si potrebbe ad esempio contemplare la possibilità di utilizzare (mediante il lavoro da remoto) funzionari amministrativi appartenenti ad altri Uffici giudiziari amministrativi che hanno già raggiunto tali traguardi (e che quindi non hanno più tale necessità).

4. - Situazione ricorsi pendenti e definiti – Obiettivi di rendimento C.P.G.A. e Obiettivi P.N.R.R.

Al 31 dicembre 2022 le pendenze totali erano pari a **n. 4.511** ricorsi (di cui **n. 2.158** ricorsi P.N.R.R.).

Al 31 dicembre 2023 le pendenze totali sono risultate pari a **n. 3.750** ricorsi complessivi (di cui **n. 1.097** ricorsi P.N.R.R.).

Vi è stata quindi, nell'anno 2023, una riduzione nelle pendenze totali rispetto all'anno precedente pari al 16,87% (leggermente superiore a quella registrata lo scorso anno in relazione alla percentuale di abbattimento dell'arretrato relativa all'anno 2022, pari al 15,3%).

I ricorsi sopravvenuti nell'anno 2023 sono stati **n. 1.415**, mentre nel 2022 erano stati **n. 1.542**: vi è stata quindi una flessione, rispetto all'anno 2022, di nuovi ricorsi depositati nell'anno pari all'**8,24%**.

I ricorsi definiti nell'anno 2023 sono stati complessivamente **n. 2.176** (rispetto a **n. 2.358** ricorsi definiti nel 2022), con una flessione pari al **7,72%**.

Nel 2023 sono state pubblicate in totale **n. 1.730 sentenze** (n. 1.401 sentenze ordinarie e n. 329 sentenze brevi) e sono stati adottati **n. 421 decreti decisori**, mentre nel 2022 erano state pubblicate **n. 1.762** sentenze (1.357 sentenze ordinarie e n. 405 sentenze brevi) ed erano stati adottati **n. 557 decreti decisori**.

Alla luce di tali semplici riscontri, emerge dunque che, nell'anno 2023, nonostante le evidenziate lacune e criticità riguardanti l'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo,

si è comunque conseguito un ulteriore, anche se lieve, incremento della produttività rispetto all'anno precedente (in parte dovuto anche alla flessione, rispetto agli anni precedenti, del numero di nuovi ricorsi depositati nell'anno), **che ha determinato il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi normativamente prefissati.**

In particolare:

1) il carico di lavoro complessivo è diminuito di n. 761 ricorsi e quindi vi è stata una riduzione dell'arretrato pendente pari al 16,87%;

2) il carico di lavoro rilevante ai fini della realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R. si è ridotto a n. 1.097 ricorsi.

Ciò significa che:

1) in primo luogo, con la riduzione del 16,87% delle pendenze totali, sono stati pienamente raggiunti (ed ampiamente superati) gli obiettivi di rendimento fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nelle delibere del 18 gennaio 2013 e del 15 settembre 2011 (consistenti nella riduzione delle pendenze totali in misura pari **al 10%**, analoga a quella prevista per gli uffici giudiziari della magistratura ordinaria dal comma 12 dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111);

2) in secondo luogo, con la riduzione dell'arretrato P.N.R.R. a soli n. 1.097 ricorsi (rispetto all'obiettivo prefissato di n. 1.724 ricorsi) è stato già pienamente raggiunto e ampiamente superato qui al Tar Veneto, con tre anni di anticipo rispetto ai tempi fissati dal P.N.R.R. per l'intera Giustizia Amministrativa (30 giugno 2026), il traguardo finale (misura M1C1-49) della riduzione del 70% dei ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 (che al Tar Veneto erano n. 5.745).

Scendendo nel dettaglio analitico per materia, tra i ricorsi depositati, il gruppo maggiormente consistente rimane quello dei ricorsi in materia di **edilizia e urbanistica**, pari a **n. 214** (in calo rispetto al 2022, in cui erano stati depositati **n. 265** ricorsi), seguito dai ricorsi in materia di **stranieri (n. 155**, in calo rispetto al 2022, in cui erano stati proposti **n. 188** ricorsi) e di **appalti (n. 120**, in aumento rispetto al 2022, in cui erano stati depositati **n. 96** ricorsi).

Per quanto riguarda i **ricorsi in materia di appalti**, è bene tuttavia evidenziare che essi generano, più o meno sistematicamente, ulteriori impugnative nell'ambito dello stesso fascicolo processuale (ricorsi incidentali da parte dei controinteressati e/o ricorsi per motivi aggiunti), per cui il dato statistico al riguardo è meramente simbolico, in quanto dietro un ricorso in materia di appalti se ne celano, quasi sempre, come minimo altri due.

Data la particolare rilevanza degli interessi sottesi nella materia degli appalti, si cerca di prestare la dovuta e massima cura negli adempimenti sostanziali e processuali riguardanti tali ricorsi, che

vengono decisi, per quanto possibile, con sentenza breve sin dalla fase cautelare o sono comunque fissati nel merito nel pieno rispetto dei termini di legge.

Seguono i ricorsi in materia di **silenzio della Pubblica Amministrazione** (n. 66 ricorsi, in aumento rispetto al 2022, in cui erano stati proposti n. 35 ricorsi), di **quote latte** (n. 50 ricorsi, in notevole calo rispetto al 2022, in cui erano stati proposti n. 156 ricorsi) e di **demanio** (n. 44 ricorsi, in aumento rispetto al 2022, in cui erano stati proposti n. 24 ricorsi).

Infine, nel 2023 sono state presentate n. 119 domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (nel 2022 erano state n. 72), regolarmente esaminate dall'apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. (con n. 91 provvedimenti di ammissione e n. 28 di reiezione).

5. – Obiettivi e modalità di attuazione del programma di gestione del contenzioso per l'anno 2024

Il presente programma è stato elaborato, in continuità con quello degli anni precedenti, in piena condivisione e sinergia di intenti con gli Avvocati Amministrativisti, sia del libero Foro che delle Avvocature Pubbliche, operanti nell'ambito della Regione Veneto.

Una bozza del Programma è stata infatti preventivamente trasmessa al Presidente dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, all'Avvocato distrettuale dello Stato di Venezia, agli Avvocati dirigenti dell'Avvocatura regionale, dell'Avvocatura della Città Metropolitana e dell'Avvocatura Civica del Comune di Venezia, nonché ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati della Regione Veneto.

Sono stati altresì sentiti i Presidenti delle sezioni interne.

L'obiettivo comune, in generale, è quello di realizzare un **servizio di giustizia amministrativa sempre più efficiente**, in termini di *riduzione* della durata dei procedimenti giurisdizionali, di *qualità* delle decisioni rese e di aderenza alle *esigenze sostanziali* di tutela richiesta.

Gli obiettivi specifici di abbattimento dell'arretrato stabiliti in sede sovranazionale e rifluti nel P.N.R.R. (**riduzione del 25% entro l'anno 2024 e del 70% entro l'anno 2026** del numero delle cause pendenti al 31 dicembre 2019) sono stati - come si è visto più sopra - ormai già ampiamente raggiunti nel corso dell'anno 2023.

Adesso occorre quindi guardare oltre e porsi obiettivi più ambiziosi: **consolidare e migliorare ulteriormente i risultati raggiunti lo scorso anno, pervenendo nel breve periodo all'azzeramento totale dell'arretrato P.N.R.R.** (traguardo peraltro già realizzato in altri Tribunali amministrativi) ed **al contenimento dell'arretrato totale pendente nel limite infra-triennale** (tra l'altro rilevante ai fini dell'applicazione della legge n. 89/2001, cd. Legge Pinto).

Occorre a tali fini, più che mai, una partecipazione unitaria e convergente di tutti i protagonisti del rapporto processuale.

Magistrati, Avvocati e Personale di segreteria e amministrativo, tutti nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni e competenze, devono cooperare insieme per il raggiungimento di tali obiettivi, i quali possono essere realizzati alla luce delle coordinate che seguono.

5.1. In linea assolutamente prioritaria, occorre dare piena e concreta attuazione ai principi di *chiarezza e sinteticità degli atti*, strettamente funzionali, secondo la configurazione codicistica, alla realizzazione del fondamentale obiettivo della “*ragionevole durata*” del processo (art. 2, comma 2; art. 3, comma 2, art. 13/ter Norme di Attuazione), della cui inosservanza il Giudice deve tener conto anche ai fini della condanna alle spese della parte soccombente (art. 26, comma 1).

5.2. L'obiettivo principale deve essere quello di evitare di portare sul ruolo dell'udienza pubblica ricorsi per i quali sia venuta meno la permanenza dell'interesse da parte del ricorrente, oppure che ancora non siano maturi per la decisione di merito (per profili di carattere istruttorio o inerenti alla integrazione del contraddittorio).

Deve essere cura dei Presidenti e delle segreterie di vigilare, per quanto possibile, perché ciò non accada, all'uopo avvalendosi dei funzionari dell'ufficio del processo.

Ma dovrà essere contestualmente cura degli Avvocati di rappresentare tempestivamente, con istanza formale, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso o la necessità di incumbenti istruttori, al fine di consentire, nel primo caso, la tempestiva definizione del ricorso mediante decreto decisorio e, nel secondo caso, l'attivazione dei poteri istruttori presidenziali.

In questa ottica, appare opportuno che gli avvisi di fissazione di udienza pubblica siano spediti con un congruo anticipo rispetto ai termini di legge, affinché gli Avvocati possano eventualmente depositare in tempo utile eventuali *motivate* istanze istruttorie o di rinvio – nonché formulare rinunce, istanze di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere - al fine di consentire la tempestiva integrazione del ruolo d'udienza con altre cause per le quali l'interesse alla decisione sia attuale ed effettivo.

A tal fine, appare utile rimarcare che, in base alle modifiche introdotte dal D.L. n. 80/2021 all'art. 73 c.p.a., non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo dell'udienza pubblica ed inoltre che il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo per casi *eccezionali* (comma 1/bis).

5.3. Una delle principali modalità di attuazione del programma di gestione del contenzioso rimane quella di definire i giudizi, per quanto possibile, sin dalla sede cautelare, con sentenza breve (che rappresenta ormai, nella nuova configurazione del codice, rispetto a quella della legge n. 205/2000, il modo tendenzialmente *ordinario* di definizione del ricorso con istanza di sospensiva). Ove si ritenga

di disporre **riesame**, è assolutamente preferibile fissare per il prosieguo **una nuova camera di consiglio** (e non un'udienza pubblica), perché ciò consentirà, nell'ipotesi in cui il riesame dovesse concludersi con l'emanazione di un provvedimento favorevole per la parte ricorrente, di decidere la causa direttamente in sede cautelare con sentenza breve di cessazione della materia del contendere (o di improcedibilità, in ipotesi di nuovo provvedimento non soddisfacente, ove non impugnato con motivi aggiunti), senza avere *impegnato* inutilmente una udienza di merito, da riservare ad altre cause.

5.4. Altra specifica modalità di attuazione del programma deve essere individuata nella attività di disamina dei ricorsi iscritti a ruolo (con la determinante collaborazione delle segreterie di sezione e dei funzionari dell'ufficio del processo), al fine della loro fissazione secondo i criteri di priorità dettati dall'art. 8 disp. att. c.p.a. e dalle Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato dell'8/2/2022. Tale attività di indagine consente di utilizzare in maniera più proficua l'esiguo spazio disponibile nei ruoli d'udienza pubblica, attività che sempre andrebbe svolta, ma che appare di vitale importanza in una condizione di carenza di magistrati quale quella che caratterizza il T.A.R. Veneto.

Per quanto riguarda l'attività decisoria collegiale, particolare cura deve essere apprestata dalle segreterie nella formazione dei ruoli ai fini della individuazione e trattazione di ricorsi connessi e/o collegati, così come di ricorsi analoghi suscettibili di definizione uniforme (ricorsi seriali o monotematici). Anche in relazione a tali profili, l'attività delle segreterie deve essere supportata dalla partecipazione dei funzionari dell'ufficio del processo.

5.5. Laddove sia stata disposta verifica, **la Segreteria della Sezione dovrà avere cura che le ordinanze di nomina dei verificatori siano andate a buon fine**, cioè che siano pervenute all'organismo pubblico onerato della verifica, che il verificatore sia stato nominato e che abbia dato inizio alle operazioni di verifica: tutto ciò, al fine di evitare che l'ordinanza possa non trovare immediato riscontro nell'organismo pubblico e che la verifica non venga espletata (o venga espletata con notevole ritardo), **e quindi evitare che, in tal caso, l'udienza pubblica debba essere rinviata.**

Laddove il verificatore non sia in grado di rispettare i termini imposti dal Collegio per il deposito della verifica e presenti richiesta di **proroga termini**, occorre fissare immediatamente la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale di tale istanza. Nel caso degli appalti questa attività deve essere svolta con un'attenzione particolare, al fine di **evitare che l'U.P. già fissata debba essere rinviata.** Laddove i tempi siano ristretti e quindi l'U.P. già fissata non possa essere mantenuta, in tali casi, il Collegio dovrebbe, già con l'ordinanza resa all'esito della camera di consiglio fissata sulla richiesta di proroga termini del verificatore, **fissare una nuova U.P. in sostituzione di quella già fissata** con l'ordinanza di verifica ed ormai non più utilizzabile (così

liberando una casella di un ricorso, da poter eventualmente riempire con altro ricorso pronto per la decisione).

5.6. Sempre al fine di evitare l'intasamento dei ruoli di merito, potranno essere prese preferibilmente in considerazione le istanze di prelievo nelle quali **gli Avvocati attestino formalmente ed in maniera specifica la permanenza assoluta dell'interesse alla decisione** del ricorso e, nello stesso tempo, che la **causa sia matura per la decisione** (in quanto non sussistono esigenze di carattere istruttorio o di integrazione del contraddittorio).

5.7. Appare di grande utilità ai fini dello smaltimento del contenzioso, predisporre (anche per i ricorsi più recenti, per i quali sia lecito dubitare, per un motivo o per un altro, che permanga l'interesse alla decisione) **udienze camerale filtro ex art. 71/bis c.p.a.** ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, con espresso avvertimento che, in caso di mancata dichiarazione al riguardo, il ricorso verrà dichiarato improcedibile ed invece che, in caso di dichiarazione di permanenza di interesse, verrà fissata l'udienza pubblica di discussione.

L'avviso di segreteria dovrebbe contenere la seguente dicitura: "Il ricorso viene fissato ai sensi dell'art 71 *bis* c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con l'avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a.) che, nel caso di mancata manifestazione espressa di interesse, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.. Diversamente, sarà fissata l'udienza pubblica di discussione".

Appare in ogni caso preferibile lo strumento della *camera di consiglio* ex art. 71/bis c.p.a. (in luogo dell'*udienza pubblica* ex art. 71 c.p.a., ancorchè mera udienza filtro), in quanto la fissazione dell'udienza in camera di consiglio rappresenta sicuramente modalità più semplice e duttile di trattazione della causa, non essendo sottoposta ai termini e alle formalità previste per l'udienza pubblica dagli articoli 71, commi 3, 5 e 6, e 73, comma 1, c.p.a..

5.8. Sempre nell'ottica di definire il maggior numero di ricorsi (e di non lasciare inutilmente pendenti **giudizi sospesi o interrotti**, per i quali sia venuta meno la causa della sospensione o della interruzione, senza che alcuna delle parti interessate abbia provveduto alla prosecuzione o riassunzione del giudizio a mente dell'art. 80 c.p.a.), appare altresì opportuno dare esecuzione alla previsione di cui all'art. 80, comma 3 *bis*, c.p.a., adottando i relativi decreti presidenziali istruttori.

5.9. Alla luce della normativa sui carichi di lavoro dei magistrati amministrativi (di cui all'art. 3 della delibera C.P.G.A. del 18 gennaio 2013), il numero dei ricorsi che possono essere trattati e decisi alle udienze di merito *ordinarie* del 2024 dai magistrati relatori attualmente in servizio presso questo Tribunale prevedibilmente non dovrebbe essere superiore a n. **1.200** ricorsi circa.

A questo dato, va comunque aggiunto il numero delle *sentenze in forma semplificata* e delle *sentenze rese nei riti speciali in materia di silenzio, di accesso e di esecuzione del giudicato* (che, in base a

quanto rilevato nel 2022 e nel 2023, dovrebbero rispettivamente essere pari a circa **n. 350 e n. 100** sentenze).

Il numero complessivo di sentenze esigibili in base ai criteri sui carichi di lavoro difficilmente può dunque superare un numero (1.600/1.700) di poco superiore ai ricorsi in entrata per anno (circa 1.500).

Appare evidente, pertanto, ai fini della migliore realizzazione dei dichiarati obiettivi di smaltimento dell'arretrato, che occorre, in aggiunta alle misure già indicate nei punti precedenti, anche valorizzare e utilizzare al massimo il programma delle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato.

Si tratta di uno strumento di assoluta utilità ai fini della gestione complessiva del contenzioso, sia perché consente un notevole ridimensionamento del carico complessivo pendente, sia perché libera spazi per la trattazione nelle udienze pubbliche ordinarie dei ricorsi più recenti.

Ed infatti, nelle **n. 7 udienze straordinarie** tenutesi nell'anno 2023 sono state adottate ben **n. 447 sentenze** definitive di giudizi di epoca risalente.

Alla data attuale, per questo Tribunale è stato approvato il programma di smaltimento dell'arretrato relativamente all'anno 2024 (con la previsione di **n. 11 udienze straordinarie** e la trattazione **di 1.062 ricorsi P.N.R.R.**).

5.10. Le udienze delle quattro Sezioni interne vengono ordinariamente calendarizzate di mercoledì (la Prima e la Terza Sezione) e giovedì (la Seconda e la Quarta Sezione), evitando sovrapposizioni, e si svolgono, di norma, secondo le modalità operative indicate nel nuovo Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21/22 dicembre 2022 dal Presidente del Consiglio di Stato, dall'Avvocato Generale dello Stato e dai Presidenti delle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti (in particolare, con eliminazione della chiamata preliminare e con individuazione di **fasce orarie** congrue in relazione al numero ed alla tipologia dei ricorsi da chiamare).

Venezia, 30 gennaio 2024

Il Presidente
Leonardo Pasanisi